

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12, rubrica

Educatori e assistenti sociali

Art. 13 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco), nonché 3^{bis}

^{3bis} Per i viaggi di servizio all'estero è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno effettuato in Svizzera almeno secondo le condizioni previste al capoverso 2. Se il viaggio di andata e ritorno si svolge completamente o in parte di notte o di domenica, per l'occupazione del lavoratore non è richiesta alcuna autorizzazione. Dopo il viaggio di ritorno il tempo di riposo giornaliero di 11 ore inizia a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.

Art. 16 cpv. 1

¹ La settimana ai sensi di legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì (00:00) e termina la domenica (24.00).

Art. 32a *Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi (art. 19 cpv. 3 LL)*

¹ Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali.

² Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1.

³ Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale oltre le 6 domeniche, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche rimane dovuto.

Art. 39 cpv. 2 lett. b

² L'occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché:

- b. nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; un lavoratore che svolge in una notte 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore può essere occupato al massimo per tre notti;

Art. 41, frase introduttiva, lett. b e g

La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

- b. il numero degli adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori fino ai 18 anni compiuti;
- g. la prova dell'urgente bisogno o dell'indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007² concernente la legge sul lavoro;

¹ RS 822.111

² RS 822.115

Art. 42 cpv. 1 lett. d

¹ Il permesso concernente la durata del lavoro indica:

- d. il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;

Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie

¹ La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono:

- a. rumori che nuocciono all'udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde;
- b. inquinanti atmosferici se eccedono il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale;
- d. un'attività isolata in un'azienda o in una parte dell'azienda;
- e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno.

² La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l'inizio di un'attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneità alla guida prevista all'articolo 27 dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione³, se quest'ultima prevede gli elementi determinanti per l'idoneità al lavoro notturno. Per coordinare le due visite, l'intervallo può essere prolungato di un anno al massimo.

³ Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoratore interessato e al datore di lavoro.

⁴ I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l'idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l'impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l'azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore.

⁵ Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro in quanto sia necessario per adottare misure nell'azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della visita, il lavoratore in questione dia il suo consenso.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

³ RS 741.51